

ACCORDO STATO-REGIONI 17 APRILE 2025: LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (*Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008*) introduce importanti modifiche alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In premessa va evidenziato che l'Accordo non è ancora entrato in vigore in quanto in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In ogni caso, per dodici mesi a partire dalla data di pubblicazione, i corsi di formazione potranno essere realizzati secondo le disposizioni riferite all'Accordo Stato-Regioni del 21 novembre 2011.

Naturalmente, daremo conto di ogni novità di particolare interesse per le scuole attraverso i consueti canali (webinar, schede di approfondimento, comunicati etc.).

Riportiamo di seguito le principali novità:

- introduzione dell'obbligo di formazione per tutti i datori di lavoro
- riorganizzazione delle modalità formative (presenza, videoconferenza sincrona, *e-learning*, modalità mista)
- revisione di argomenti e durata dei corsi formativi e di aggiornamento
- definizione delle modalità di verifica finale per tutti i percorsi formativi
- introduzione della verifica degli apprendimenti in situazione lavorativa

“Resta ferma la facoltà per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma”.

Formazione, aggiornamento, riconoscimento della formazione pregressa

Lavoratori: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale.

Aggiornamento: deve essere effettuato ogniqualvolta intervengano elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi, ovvero quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità, e comunque con una periodicità **quinquennale** di durata minima di **6 ore** a decorrere dalla data di fine corso riportata nell'attestato. Nell'aggiornamento **non** è compresa la formazione relativa al trasferimento o al cambiamento di mansioni,

anche dovuto all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Preposti: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale.

L'obbligo di **aggiornamento** per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato **erogato da più di 2 anni** dalla data di entrata in vigore dell'Accordo 17 aprile 2025, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore. **A regime** la formazione **passerà da 8 a 12 ore** e non sarà più possibile l'erogazione in *e-learning* sia per la formazione che per gli aggiornamenti; la periodicità richiesta per **l'aggiornamento della formazione passerà da 5 a 2 anni**. Al corso per preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori.

Dirigenti (da non confondere con i dirigenti scolastici): sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale. **A regime** la formazione passerà da 16 a 12 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore specifico per dirigenti di aziende che operano nei cantieri.

Aggiornamento: deve essere effettuato con cadenza **quinquennale** e con durata minima di **6 ore**, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Datori di Lavoro

Datore di lavoro NON RSPP: i corsi già effettuati, se conformi all'Accordo del 17 aprile 2025, sono validi. Il termine per **l'aggiornamento** decorre dalla data di fine corso riportata nell'attestato. **A regime** la formazione obbligatoria ha una durata minima di 16 ore ed è previsto un modulo aggiuntivo di almeno 6 ore specifico per i cantieri.

Aggiornamento: deve essere effettuato con cadenza **quinquennale** e con durata minima di **6 ore**, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 per i quali sono riconosciuti i crediti formativi (vedi anche tabella pag. 114 - Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni):

- Rischio basso: Modulo comune 16 ore - Credito totale;
- Rischio medio: Modulo comune 32 ore - Credito totale (escluse agricoltura e pesca che richiedono moduli integrativi);
- Rischio alto: Modulo comune 48 ore - Credito totale (escluso costruzioni che richiede un modulo integrativo).

A regime la formazione obbligatoria è pari a 16 ore per i datori di lavoro; a seguito della stessa si accede al modulo comune di 8 ore. Per alcuni macrosettori sono previsti moduli

integrativi aggiuntivi di 12 o 16 ore (Macrosettori: A 01-02 per Agricoltura, Silvicultura e Zootecnica - A 03 per la Pesca - F per le Costruzioni - C per le Attività manifatturiere).

Aggiornamento: deve essere effettuato con cadenza **quinquennale**, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune, con durata minima di **8 ore**, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

RSPP e ASPP: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 per i moduli A e C per i quali è riconosciuto credito formativo totale, nonché per il modulo B con le specificazioni della tabella B (per la scuola potrebbero interessare il settore agricoltura e costruzioni). A regime restano i tre moduli formativi A e B per ASPP e RSPP (con esonero previsto per alcuni titoli di studio) e il modulo C aggiuntivo per gli RSPP.

Aggiornamento: deve essere effettuato con cadenza **quinquennale** e decorrere dalla data di conclusione del Modulo B comune.

Le ore minime complessive dell'aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:

- **ASPP: 20 ore**
- **RSPP: 40 ore**

Il monte ore complessivo di aggiornamento potrà essere distribuito nell'arco temporale del quinquennio.

Norme specifiche per **spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento**.

Formazione attrezzature di lavoro: a regime è prevista la formazione obbligatoria per ulteriori tre tipologie di attrezzature di lavoro aggiuntive (macchina raccogli frutta, caricatore per la movimentazione di materiali, quali il "ragno" su ruote o cingoli, carroponte).

Primo soccorso e antincendio: la formazione e l'aggiornamento in questi casi sono disciplinati da normativa specifica e quindi non vengono modificati dall'Accordo Stato-regioni.

Abrogazioni

→ Accordo 21 dicembre 2011 Conferenza Stato Regioni ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 [durata e contenuti corsi di formazione];

→ Accordo 21 dicembre 2011 Conferenza Stato Regioni sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012;

→ Accordo 22 febbraio 2012 Conferenza Stato Regioni per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012;

→ Accordo Stato Regioni sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni». (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012).

→ Accordo 7 luglio 2016 Conferenza Stato regioni finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016.